

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 98

39° anno

1° aprile 1996


Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
96/C 98/01	Tariffa integrata delle Comunità europee (Taric) — Disposizioni preliminari	1

Avviso (vedi terza pagina di copertina)

1
Prezzo per le GU n. C 98 + C 98 A: 269 ECU



I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tariffa integrata delle Comunità europee**(TARIC)***(96/C 98/01)*

instaurata ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987,
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
(GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3009/95
(GU n. L 319 del 30. 12. 1995, pag. 1)

INDICE

	Pagina
Commento preliminare	5
Disposizioni preliminari	7
— Prima parte: Osservazioni di carattere generale	7
— Titolo I: Struttura e contenuto della Taric	7
— Titolo II: Codificazione delle merci	8
— Titolo III: Regole generali	9
— Titolo IV: Disposizioni speciali	13
— Seconda parte: Descrizione della Taric	17
— Titolo I: Presentazione globale	17
— Titolo II: Pagine pari (a sinistra)	17
— Titolo III: Pagine dispari (a destra)	18
— Titolo IV: Codici addizionali	20
— Titolo V: Riferimenti	21
— Titolo VI: Abbreviazioni	22

COMMENTO PRELIMINARE

In conformità all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione pubblica la Taric 1996.

La Taric elenca nel titolo I della prima parte la normativa comunitaria pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Qualora alla data di fine di redazione (1° febbraio 1996) non si fosse ancora proceduto alla pubblicazione, si terrà conto per quanto possibile dei progetti presentati.

La Taric essendo pubblicata annualmente, non può evidentemente riflettere le modifiche effettuate dopo la data della sua redazione. I dati ripresi nella presente pubblicazione sono suscettibili di subire modifiche in corso d'anno.

La Taric si basa sulla nomenclatura combinata (NC), le cui circa 15 000 voci (codificate con 8 cifre) costituiscono la nomenclatura di base per la tariffa doganale comune nonché per le statistiche del commercio esterno alla Comunità e del commercio fra gli Stati membri.

La Taric comprende inoltre circa 20 000 ulteriori suddivisioni (codificate con due cifre supplementari o con un codice addizionale), dovute in gran parte agli elementi seguenti:

1. Sospensioni tariffarie
2. Contingenti tariffari
3. Preferenze tariffarie (contingenti e massimali inclusi)
4. Sistema delle preferenze generalizzate applicabile ai paesi in via di sviluppo
5. Dazi antidumping e dazi compensatori
6. Tasse compensatrici
7. Elementi agricoli
8. Valori unitari
9. Prezzi di riferimento e prezzi minimali
10. Proibizione di importazione
11. Restrizioni all'importazione
12. Sorveglianza all'importazione
13. Meccanismo complementare agli scambi
14. Proibizione di esportazione
15. Restrizioni all'esportazione
16. Sorveglianza all'esportazione
17. Restituzioni all'esportazione

La Commissione e gli Stati membri si servono della Taric per applicare le misure comunitarie concernenti le importazioni e le esportazioni e — ove necessario — il commercio fra Stati membri. La Taric è così destinata a costituire la base per le tariffe di lavoro e gli archivi tariffari.

L'integrazione e codificazione dei provvedimenti succitati costituisce infatti l'unica maniera per assicurare una presentazione e applicazione uniforme del diritto comunitario. Ciò permetterà inoltre la raccolta di statistiche su base comunitaria in ordine ai provvedimenti interessati, rendendo in gran parte superflui gli specifici sistemi di dichiarazione relativi a determinate merci o misure. La Taric è stata creata per svolgere le citate funzioni di integrazione e codificazione.

Le variazioni della legislazione comunitaria vengono registrate quotidianamente in una base dati aggiornata in maniera continua. Gli emendamenti vengono notificati elettronicamente agli Stati membri che possono quindi modificare di conseguenza le proprie tariffe di lavoro ed i propri archivi. La Taric, come le tariffe di lavoro nazionali, non ha lo statuto di strumento giuridico ma i relativi codici devono essere utilizzati per le dichiarazioni doganali e le informazioni statistiche [vedi articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2658/87]. La Taric è pubblicata annualmente dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

PRIMA PARTE

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

TITOLO I

Struttura e contenuto della Taric

La tariffa integrata delle Comunità europee, qui di seguito denominata «Taric», ha lo scopo di rendere note le disposizioni dei regolamenti che si applicano ad un determinato prodotto quando quest'ultimo viene importato o in certi casi esportato nel/dal territorio doganale delle Comunità.

La Taric comprende:

- le disposizioni del sistema armonizzato,
- le disposizioni della nomenclatura combinata,
- le disposizioni della regolamentazione comunitaria specifica ripresa qui di seguito.

1. Sospensioni tariffarie

2. Contingenti tariffari

3. Preferenze tariffarie (contingenti e massimali inclusi) per:

- Andorra
- Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia e Slovenia
- Bulgaria
- Ceuta e Melilla
- Cipro
- Estonia
- Isole Fær Øer
- Israele
- Lettonia
- Lituania
- Malta
- Paesi EFTA (SEE, Svizzera)
- Paesi del Mashrak (Egitto, Giordania, Libano, Siria)
- Paesi del Maghreb (Algeria, Marocco, Tunisia)
- Repubbliche Ceca e Slovacca, Polonia e Ungheria (PHC)
- Romania
- San Marino
- Spazio economico europeo (SEE) (Islanda, Lichtenstein e Norvegia)
- Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) e PTOM (paesi e territori d'oltremare)
- Territori occupati (Riva occidentale del Giordano e fascia di Gaza)
- Turchia

4. Sistema delle preferenze generalizzate applicabile ai paesi in via di sviluppo (SPG)
5. Dazi antidumping e dazi compensatori
6. Tasse compensatrici (1)
7. Elementi agricoli (prodotti agricoli trasformati)
8. Valori unitari (valori periodici per talune merci deperibili) (1)
9. Prezzi di riferimento e prezzi minimali (1)
10. Proibizione di importazione
11. Restrizioni all'importazione
 - 11.1. Limiti quantitativi
 - 11.2. Altre restrizioni, incluse CITES
12. Sorveglianza all'importazione
13. Meccanismo complementare agli scambi nei confronti della Spagna
14. Proibizione di esportazione
15. Restrizioni all'esportazione
 - 15.1. Limiti quantitativi
 - 15.2. Altre restrizioni, incluse CITES
16. Sorveglianza all'esportazione
17. Restituzioni all'esportazione (1)

TITOLO II

Codificazione delle merci

La normativa comunitaria è presentata in base ai prodotti ai quali si applica; questi ultimi vanno quindi definiti particolareggiatamente in una nomenclatura strutturata.


Le merci sono codificate secondo la nomenclatura Taric. Il codice Taric comprende 10 caratteri. Ai fini dell'applicazione delle specifiche norme comunitarie che non hanno potuto essere codificate o che sono state codificate soltanto parzialmente nella nona e decima cifra, si utilizza generalmente un codice addizionale di 4 cifre; attualmente esso serve a codificare:

- i dazi antidumping ed i dazi compensatori complessi,
- gli elementi agricoli,
- le sostanze farmaceutiche, parte 3, sezione II della NC,
- i contingenti tariffari preferenziali per i pomodori e le zucchine originarie del Marocco,
- i prodotti CITES (Convenzione di Washington),
- le restituzioni e altre misure all'esportazione per le quali il codice NC va suddiviso.

I codici Taric a 10 cifre ed eventualmente, i codici addizionali, si applicano a qualsiasi importazione da paesi terzi — e, durante il periodo di transizione dai nuovi Stati membri — di merci coperte dalle corrispondenti suddivisioni. Qualora necessario, i codici della Nomenclatura combinata ad 8 cifre ed eventualmente, i codici addizionali si applicano anche alle esportazioni ed al commercio fra Stati membri.

(1) Gli ammontari/valori non sono indicati.

**Struttura dei codici
e
dei codici aggiuntivi Taric**



TITOLO III

Regole generali

A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura

La classificazione delle merci nella nomenclatura si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

- b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
- a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
- b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
- c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
5. Oltre alle disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:
- a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.
- b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a), gli imballaggi⁽¹⁾ che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, *mutatis mutandis*, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

B. Regole generali relative ai dazi

1. I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria, sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 4 della tabella dei dazi, che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3009/95⁽²⁾.

⁽¹⁾ Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).

⁽²⁾ GU n. L 319 del 30. 12. 1995, pag. 1.

Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

I dazi doganali autonomi menzionati nella colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 3009/95 si applicano quando essi sono inferiori ai dazi convenzionali.

La Taric riprende alla colonna 7 i dazi applicabili che sono:

- il dazio convenzionale, oppure
- il dazio autonomo, oppure
- una combinazione dei due predetti dazi, oppure
- una sospensione del dazio autonomo o convenzionale.

Vedi punto B del titolo III della seconda parte.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.
4. Quando, nelle colonne da 7 a 11, i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.
5. Il simbolo «EA» o «EA R» che figura nelle colonne da 7 a 11 significa che i prodotti corrispondenti sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo nell'ambito della disciplina degli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli. L'ammontare degli elementi agricoli è stipolato all'allegato 1.
6. Il simbolo «AD S/Z», «AD S/Z R», «AD F/M» o «AD F/M R» che figura nelle colonne da 7 a 11 dei capitoli da 17 a 19 indica che l'aliquota massima del dazio consiste in un dazio ad valorem a cui viene aggiunto, per talune forme di zucchero o per la farina, un dazio addizionale fissato conformemente alle disposizioni relative agli scambi di taluni prodotti agricoli trasformati. L'ammontare del dazio addizionale è stipolato all'allegato 1.
7. Il simbolo «Ecu/%vol/hl» che figura nelle colonne da 7 a 11 del capitolo 22 indica che un dazio specifico va calcolato su base di un dato numero di ecu per ogni percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che una bevanda alcolica che ha un titolo alcolometrico di 40 % del volume deve essere imposta nel seguente modo:
 - «1 Ecu/%vol/hl»: $1 \text{ ECU} \times 40 =$ dazio di 40 ECU per ettolitro, oppure
 - «1 Ecu/%vol/hl + 5 Ecu/hl»: $1 \text{ ECU} \times 40 + 5 \text{ ECU} =$ dazio di 45 ECU per ettolitro.

Quando è menzionato il simbolo «MIN» (per esempio «1,6 Ecu/%vol/hl MIN 9 Ecu/hl») ciò significa che il dazio calcolato in funzione della regola summenzionata, deve essere paragonato con il dazio minimo («9 Ecu/hl») e deve essere applicato il maggiore dei due dazi.

8. Il Consiglio e la Commissione hanno instaurato, con regolamento (CE) n. 665/94⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3258/94⁽²⁾, e dalla decisione n. 1478/94/CECA⁽³⁾, modificata dalla decisione n. 3248/94/CECA⁽⁴⁾, delle misure tariffarie transitorie in favore della Bulgaria, delle Repubbliche Ceca e Slovacca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, delle repubbliche provenienti dall'Unione Sovietica e della Jugoslavia, al fine di tener conto dell'unificazione tedesca. Dette misure, applicandosi ai soli territori dell'ex Repubblica Democratica Tedesca, non sono riprese nella Taric.
9. La sigla «OPQ» alla colonna 9 (per esempio «HU-OPQ: 0») indica una preferenza tariffaria alla reimportazione dopo operazioni previste dal regolamento (CEE) n. 636/82 in uno o in tutti i paesi PHC, in Bulgaria o in Romania (vedasi articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n. 1 per ogni accordo intermedio tra la Comunità e gli altri paesi).

Le merci reimportate devono:

- essere dei «prodotti compensatori» ai sensi del regolamento precitato,
- essere coperte dall'autorizzazione preliminare dello Stato membro interessato,
- rispettare i limiti quantitativi fissati dal precitato regolamento,
- e
- aver ottenuto lo statuto di prodotti originari della Bulgaria, delle Repubbliche Ceca o Slovacca, dell'Ungheria, della Polonia o della Romania.

C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

1. Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.
2. Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:
 - a) per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi;
 - b) per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o imballaggi.
3. In applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92⁽⁵⁾, il controvalore in monete nazionali dell'ecu, al quale si fa riferimento per taluni dazi doganali specifici oppure come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, è quello del 1° ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Tuttavia, se interviene una modifica dei tassi centrali bilaterali di una o più monete nazionali, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento precitato.

Il controvalore in monete nazionali dell'ecu, per i prodotti i cui codici della Nomenclatura combinata sono ripresi all'allegato del regolamento (CE) n. 1482/95⁽⁶⁾ sarà stabilito secondo tale regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 43.

TITOLO IV

*Disposizioni speciali***A. Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento**

1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.

Codice NC	Designazione delle merci
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:
8901 10	– Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto:
8901 10 10	– – per la navigazione marittima
8901 20	– Navi cisterna:
8901 20 10	– – per la navigazione marittima
8901 30	– Navi frigorifere diverse da quelle della voce 8901 20:
8901 30 10	– – per la navigazione marittima
8901 90	– altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:
8901 90 10	– – per la navigazione marittima
8902 00	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca:
	– per la navigazione marittima:
8902 00 11	– – di stazza lorda superiore a 250 t (BRT)
8902 00 19	– – di stazza lorda inferiore o uguale a 250 t (BRT)
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:
	– altri:
8903 91	– – Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario:
8903 91 10	– – – per la navigazione marittima
8903 92	– – Imbarcazioni a motore, diverse dai fuori bordo:
8903 92 10	– – – per la navigazione marittima
8904 00	Rimorchiatori e spintori:
8904 00 10	– Rimorchiatori
	– Spintori:
8904 00 91	– – per la navigazione marittima
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:
8905 10	– Draghe:
8905 10 10	– – per la navigazione marittima
8905 90	– altri:
8905 90 10	– – per la navigazione marittima
8906 00	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi:
8906 00 10	– Navi da guerra
	– altre:
8906 00 91	– – per la navigazione marittima

2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne:

a) i prodotti destinati a essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento:

- 1) fisse, della sottovoce ex 8430 49 00 installate nel mare territoriale degli Stati membri;
- 2) galleggianti o sommergibili della sottovoce 8905 20 00,

ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di queste piattaforme.

Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento, i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest'ultime per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento;

b) i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

3. Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni comunitarie ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

1. L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio:

- degli aeromobili civili;
- di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione e trasformazione;
- delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati ad usi civili.

Detti prodotti sono ripresi in sottovoci⁽¹⁾ affiancate da un rinvio a piè di pagina, così redatto:

«L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari.»

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, si considerano come «aeromobili civili» gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati.
3. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l'espressione «destinati ad aeromobili civili» di cui alle sottovoci in causa⁽¹⁾ comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili.

⁽¹⁾ Le sottovoci in causa sono riprese alle seguenti sottovoci: 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 50, 4011 30, 4012 10, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 20, 8471 91, 8471 92, 8471 93, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 30, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 80, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 20, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 20, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 81, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92 e 9405 99.

C. Prodotti farmaceutici

1. L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie:

- a) le sostanze farmaceutiche elencate nell'allegato 3 della NC e note con le denominazioni comuni internazionali (International Nonproprietary Names — INN) fornite dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- b) sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione dell'INN dell'allegato 3 della NC con prefissi o suffissi dell'allegato 4 della NC, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente INN;
- c) sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 5 della NC e che non possono essere classificati nella stessa voce SA di 6 cifre della corrispondente INN;
- d) i prodotti elencati nell'allegato 6 della NC e che vengono utilizzati nella fabbricazione di prodotti farmaceutici.

Le sottovoci in causa sono riprese alle seguenti voci:

2818 30, 2833 22, 2841 10, 2842 10, 2842 90, 2843 30, 2843 90, 2844 40, 2845 90, 2846 90, 2902 19, 2902 90, 2903 22, 2903 30, 2903 40, 2903 51, 2903 59, 2903 62, 2903 69, 2904 10, 2904 90, 2905 22, 2905 29, 2905 39, 2905 49, 2905 50, 2906 11, 2906 19, 2906 21, 2906 29, 2907 19, 2907 29, 2908 10, 2908 20, 2908 90, 2909 19, 2909 20, 2909 30, 2909 49, 2909 50, 2910 90, 2911 00, 2912 19, 2912 29, 2912 49, 2914 19, 2914 29, 2914 30, 2914 49, 2914 50, 2914 69, 2914 70, 2915 29, 2915 39, 2915 50, 2915 60, 2915 70, 2915 90, 2916 15, 2916 19, 2916 20, 2916 39, 2917 13, 2917 19, 2917 20, 2917 34, 2917 39, 2918 11, 2918 16, 2918 17, 2918 19, 2918 22, 2918 23, 2918 29, 2918 30, 2918 90, 2919 00, 2920 10, 2920 90, 2921 12, 2921 19, 2921 29, 2921 30, 2921 42, 2921 45, 2921 49, 2921 59, 2922 11, 2922 19, 2922 29, 2922 30, 2922 41, 2922 42, 2922 49, 2922 50, 2923 10, 2923 20, 2923 90, 2924 10, 2924 21, 2924 29, 2925 19, 2925 20, 2926 90, 2927 00, 2928 00, 2929 90, 2930 20, 2930 30, 2930 40, 2930 90, 2931 00, 2932 19, 2932 29, 2932 90, 2933 11, 2933 19, 2933 21, 2933 29, 2933 39, 2933 40, 2933 51, 2933 59, 2933 69, 2933 79, 2933 90, 2934 10, 2934 20, 2934 30, 2934 90, 2935 00, 2936 10, 2936 21, 2936 22, 2936 23, 2936 24, 2936 25, 2936 26, 2936 27, 2936 28, 2936 29, 2937 10, 2937 21, 2937 22, 2937 29, 2937 91, 2937 92, 2937 99, 2938 10, 2938 90, 2939 10, 2939 29, 2939 40, 2939 50, 2939 60, 2939 90, 2940 00, 2941 10, 2941 20, 2941 30, 2941 40, 2941 50, 2941 90, 2942 00, 3001 20, 3001 90, 3002 10, 3002 90, 3003 31, 3003 40, 3003 90, 3004 31, 3102 70, 3203 00, 3204 12, 3204 13, 3204 19, 3204 90, 3402 12, 3402 13, 3507 90, 3808 40, 3823 90, 3901 90, 3902 90, 3904 61, 3905 90, 3906 90, 3907 10, 3907 20, 3907 30, 3907 60, 3907 99, 3908 10, 3909 10, 3909 40, 3910 00, 3911 90, 3912 20, 3912 31, 3912 39, 3912 90, 3913 90, 3914 00.

D. Tassazione forfettaria

1. Un dazio forfettario del 10 % ad valorem è applicabile alle merci:

- contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato, o
- contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,

a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 10 % è applicabile quando il valore delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 200 ECU.

Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24 che sono contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/94⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 5.

2. Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:

- a) nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:
 - presentano carattere occasionale;
 - contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale;
 - sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;
- b) nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:
 - presentano carattere occasionale, e
 - riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale.

3. Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83.

Ai fini del primo comma, per «dazi all'importazione» si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente ed imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 200 ECU in moneta nazionale.
5. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 200 ECU qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore.

E. Contenitori e imballaggi

Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola generale d'interpretazione 5 immessi in libera pratica insieme alle merci con le quali sono presentati o che contengono.

1. Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale 5, essi sono:
 - a) soggetti allo stesso dazio doganale della merce:
 - quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem, oppure
 - quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce;
 - b) ammessi in esenzione da dazio doganale:
 - quando la merce è esente da dazio doganale, oppure
 - quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore, oppure
 - quando il peso dei contenitori o degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce.

2. Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengano o siano presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso od al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

SECONDA PARTE

DESCRIZIONE DELLA TARIC

TITOLO I

Presentazione globale

La nomenclatura Taric è suddivisa in 21 sezioni, contrassegnate da cifre romane, a loro volta suddivise complessivamente in 96 capitoli. Talune sezioni e capitoli cominciano con note e note complementari.

I rinvii ed i codici addizionali relativi agli antidumping, ai dazi compensatori, alle sostanze farmaceutiche, a taluni contingenti tariffari preferenziali, ai prezzi di riferimento pesci, nonché a talune restrizioni all'importazione o all'esportazione sono indicati alla fine del capitolo, gli altri codici addizionali negli allegati della Taric.

TITOLO II

Pagine pari (a sinistra)

Esse presentano sei colonne.

A. Colonne 1 e 2: Codificazione

Nella colonna 1 figurano le otto cifre del codice della nomenclatura combinata (NC).

Nella colonna 2 figurano le due cifre che codificano le suddivisioni della nomenclatura Taric. Le due ultime cifre indicano la chiave interna della base dati.

B. Colonna 3: Designazione delle merci

Le diciture della nomenclatura combinata, se necessario completate da diciture Taric, consentono di definire i prodotti in base alle varie norme comunitarie loro applicabili in sede di importazione e, qualora necessario, di esportazione e del commercio intracomunitario. A queste sottovoci Taric, che sono il risultato immediato dell'integrazione delle misure comunitarie, sono attribuiti i codici che figurano nella colonna 2.

NB: Nei capitoli relativi ai tessili, le categorie tessili sono indicate in fine di dicitura e contrassegnate dalla sigla TEXT, seguita da non più di 4 caratteri che indicano il numero della categoria.

C. Colonna 4: Unità supplementari

Le unità supplementari hanno lo scopo di raccogliere statistiche su una caratteristica supplementare diversa dal peso in kg della merce in questione (vedi titolo VI, elenco 1).

D. Colonne 5a e 5b: Osservazioni

Mediante sigle, eventualmente accompagnate dalle origini/destinazioni e, secondo i casi, da un numero di riferimento (vedi titolo VI, elenco 2), le osservazioni rendono nota l'esistenza di talune misure, all'importazione (colonna 5a) e all'esportazione (colonna 5b).

Per i particolari delle misure di sorveglianza all'importazione o all'esportazione su base della Convenzione di Washington, vedasi allegato 3. Dette sigle sono limitate ai codici che si riferiscono principalmente agli animali o vegetali e prodotti di origine animale o vegetale elencati nell'allegato 3.

Le misure di sorveglianza, i limiti quantitativi e le restrizioni all'importazione riguardo ai prodotti tessili (capitoli da 50 a 63) sono ripresi nella colonna 5a. Si tratta di misure comunitarie applicabili in tutti gli Stati membri.

TITOLO III

Pagine dispari (a destra)

Esse presentano, su sei colonne, numerate da 6 a 11, i codici Taric dei dazi doganali, autonomi o convenzionali, applicabili secondo il paese d'origine. Tali dazi figurano nella colonna 7 «Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione, K = contingente)» e nelle colonne da 8 a 11 «Aliquota dei dazi particolari (S = sospensione, K = contingente, P = massimale)».

I dati dei contingenti e dei massimali sono normalmente seguiti da un numero di sei cifre (numero d'ordine) che serve da collegamento con le quantità riprese nei relativi regolamenti.

Il beneficio dei dazi che figurano nelle colonne da 8 a 11 è subordinato, secondo il caso e salvo condizioni particolari indicate nei riferimenti, alla presentazione dei documenti che dimostrano l'origine, o dei certificati di circolazione; in caso contrario il dazio applicabile è quello di cui alla colonna 7.

Il significato delle sigle inserite in queste colonne è il seguente:

- trattino («—») significa che non vi è un'aliquota particolare di dazio e che quindi l'aliquota applicabile è quella che figura nella colonna 7; attenzione: il significato del trattino nella colonna 10 è differente (vedi punto E «colonna 10»);
- zero («0») significa che i prodotti di cui alla relativa voce sono esenti da dazi all'importazione;
- l'eventuale unità di riscossione figura in forma abbreviata, unitamente ai dazi (vedi titolo VI, elenco 4).

Per le colonne da 7 a 11, se uno degli elementi differisce, soprattutto secondo il paese d'origine e/o di provenienza, l'elemento in questione è preceduto dalla rispettiva sigla (vedi titolo VI, elenco 5). Gli elementi esclusi sono segnalati mediante la sigla «excl.» seguita dalla sigla del paese interessato.

A. Colonna 6: Codice Taric

Per ragioni di praticità, la codificazione Taric figura anche all'inizio di questa pagina.

B. Colonna 7: Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione, K = contingente)

In questa colonna figura l'aliquota del dazio comune applicabile «erga omnes» (vedi prima parte, titolo III, lettera B, punti 1 e 2) senza indicarne il carattere (autonomo o convenzionale) e, se del caso, l'aliquota del dazio sospeso (S) e/o l'aliquota del dazio ridotto, in caso di contingente tariffario (K.).

I dazi indicati sono di applicazione generale, indipendentemente dal paese d'origine del prodotto in questione. Se il regime di sospensione, del contingente o quello di riduzione dei dazi non è di applicazione generale, ciò è indicato o nelle colonne da 8 a 11 (se il paese d'origine e/o di provenienza figurano nell'intestazione), o nel riferimento alla colonna 7. I dazi antidumping o compensatori eventualmente aggiunti a tali dazi sono ripresi nella colonna 5a.

C. Colonna 8: Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)

Questa colonna indica le preferenze tariffarie applicabili alle importazioni dai paesi in via di sviluppo (vedi titolo VI, elenco 5) ed accordate dalle Comunità europee nel regime SPG.

D. Colonna 9: EFTA: SEE [Islanda (IS), Lichtenstein (LI), Norvegia (NO)], Svizzera (CH); PHC [Polonia (PL), Ungheria (HU), Repubbliche Ceca (CZ) e Slovacca (SK)]; Bulgaria (BG) e Romania (RO); Estonia (EE), Lettonia (LV) e Lituania (LT)

In questa colonna figurano le preferenze tariffarie applicabili alle importazioni da questi paesi, tenendo conto degli accordi tra le Comunità europee e questi singoli paesi.

L'Islanda, il Lichtenstein e la Norvegia sono identificati collettivamente con la sigla «EEA», quando per questi paesi sono applicabili le disposizioni previste dall'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Le Repubbliche Ceca e Slovacca, l'Ungheria e la Polonia sono identificate insieme con la sigla PHC quando si applica un dazio comune. Quando, oltre ad un contingente o massimale preferenziale, è indicato un dazio per una o tutte le suddette origini, tale dazio deve essere applicato dopo esaurimento del contingente oppure dopo ristabilimento del dazio normale dovuto al superamento del massimale (vedansi ugualmente i dettagli delle regole OPQ che vanno applicate ai paesi PHC, alla Bulgaria e alla Romania di cui al titolo III B, paragrafo 9).

E. Colonna 10: Andorra (AD), San Marino (SM)

Questa colonna indica le preferenze tariffarie applicabili alle importazioni da Ceuta e Melilla, nonché i dazi applicabili nei confronti di Andorra e della Repubblica di San Marino.

Il trattino (←→) in questa colonna ha un significato eccezionale. Esso significa che per Andorra e San Marino non c'è più dazio da applicare. Inoltre, quando uno di detti paesi non è menzionato nella colonna, ciò significa che nessuna misura va applicata.

Le merci in provenienza da paesi terzi, destinate all'importazione nel Principato di Andorra, possono essere messe in libera pratica, a nome e per conto del Principato, tramite uno dei seguenti uffici doganali comunitari: Toulouse-Portet, L'Hospitalet-Pas-de-la-Case, La Tour-de-Carol, Perpignan, Madrid, Barcelona, Toulouse-Blagnac, Farga de Moles.

Le merci in provenienza da paesi terzi destinate all'importazione nella Repubblica di San Marino possono essere messe in libera pratica, a nome e per conto di San Marino, tramite uno dei seguenti uffici doganali comunitari: Livorno, Ravenna, Rimini, Forlì (Cesena) e Trieste.

F. Colonna 11: Ceuta e Melilla (XC), Cipro (CY), isole Færøer (FO), Israele (IL), Stati ACP (LOMA), paesi e territori d'oltremare (LOMB) (LOMA + LOMB = LOMAB), Machrak (MCH) [Egitto (EG), Giordania (JO), Libano (LB), Siria (SY)], Maghreb (MGB) [Algeria (DZ), Marocco (MA), Tunisia (TN)], Malta (MT), Turchia (TR), BCMS [Bosnia-Erzegovina (BA), Croazia (HR), ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (XJ) e Slovenia (SI)], territori occupati (XI)

In questa colonna figurano le preferenze tariffarie applicabili alle importazioni da questi paesi, tenendo conto degli accordi delle Comunità europee con tali paesi, o dei regolamenti autonomi della Comunità nei confronti dei paesi in questione.

TITOLO IV

I codici addizionali

A. Considerazioni generali

Talune misure formano oggetto di un codice addizionale di 4 cifre, la cui prima cifra serve generalmente ad indicare il tipo di misura, e le altre a codificare le suddivisioni aggiuntive.

Queste misure comprendono:

- gli elementi agricoli (EA),
- i dazi antidumping e compensatori riferentisi ad imprese,
- le restituzioni all'esportazione,
- le altre misure all'esportazione per le quali il codice NC va suddiviso,
- i dazi applicabili per le sostanze farmaceutiche della sezione II, parte terza della NC,
- i contingenti tariffari preferenziali per i pomodori e le zucchine originarie del Marocco,
- le misure che si applicano sia all'importazione che all'esportazione e per le quali il codice NC va suddiviso.

I codici addizionali sono da dichiarare unitamente al:

- codice di 8 cifre della nomenclatura combinata, per le esportazioni, ed al
- codice Taric di 10 cifre, per le importazioni provenienti dai paesi terzi e, eventualmente, durante il periodo transitorio, dai nuovi Stati membri per i casi in cui sussistano ancora dei dazi o altre misure all'importazione.

I codici addizionali relativi ai dazi antidumping, dazi compensatori, le sostanze farmaceutiche, taluni contingenti tariffari preferenziali, i prezzi di riferimento pesci, nonché talune restrizioni all'importazione o all'esportazione figurano alla fine dei corrispondenti capitoli, mentre i rimanenti codici addizionali si trovano nell'allegato 1.

B. Elementi agricoli, dazi addizionali sullo zucchero e sulla farina

I codici addizionali per gli EA o EAR, gli AD S/Z o AD S/ZR e gli AD F/M o AD F/MR iniziano sempre con la cifra 7, essi si trovano all'allegato 1 della Taric. L'uso di detti codici è obbligatorio.

C. Dazi antidumping e dazi compensatori

Alcuni fra questi dazi, considerati troppo complessi per essere integrati secondo la nomenclatura Taric (nona e decima cifra), sono inseriti in una nomenclatura supplementare (codice addizionale di 4 cifre).

I codici addizionali sono utilizzati quando l'aliquota dei dazi si applica alle importazioni di merci fabbricate e/o esportate da imprese particolari, oppure quando dette merci sono messe sul mercato comunitario dopo essere state montate nella Comunità da imprese particolari a partire da pezzi di origini terze.

I casi in cui si hanno questi codici addizionali sono inseriti nella colonna 5a della Taric («Osservazioni»), contrassegnati dal termine «ADUMP».

Vi figurano anche altre informazioni, ossia l'abbreviazione del paese (vedi titolo VI, elenco 5).

Alla fine di ogni capitolo si hanno i codici addizionali (indicatore 8), il codice Taric, l'origine, i particolari concernenti le imprese e l'aliquota del dazio, ed il carattere del dazio antidumping o compensatore [provvisorio (P), definitivo (D), sospeso (X)].

Tuttavia, i dazi (antidumping o compensatori) che non si applicano alle imprese private, bensì ai paesi sono contrassegnati dal termine «DUMP», inserito nella colonna 5a. Nella medesima colonna figurano anche l'abbreviazione del paese, l'aliquota ed il carattere del dazio (antidumping o compensatore). Quando sono necessarie altre informazioni (ad esempio, ai fini della determinazione del valore delle merci), in fine di capitolo è aggiunto un riferimento.

D. Restituzioni all'esportazione

Poiché la nomenclatura delle restituzioni all'esportazione risulta troppo complessa per essere integrata nella Taric a livello della 9ª e 10ª cifra, essa è ripresa in una nomenclatura supplementare (utilizzando generalmente un codice addizionale di 4 cifre per formare il codice della merce).

La sigla «REX», di cui alla colonna 5b, fa riferimento a prodotti che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione.

TITOLO V

Riferimenti

Il testo dei riferimenti, i cui codici sono inseriti nelle varie colonne, è posto alla fine di ogni capitolo.

I riferimenti forniscono agli utilizzatori le informazioni che consentono loro di meglio comprendere lo scopo delle norme applicate, oppure di conoscere le condizioni che sono tenuti ad osservare.

TITOLO VI

Abbreviazioni

ELENCO 1

Unità di misura

BRT	Tonnellata di stazza lorda (2,8316 m ³)
c/k	Numero dei carati (1 carato metrico = 2×10^{-4} kg)
ce/el	Numero di elementi
ct/l	Capacità di carico utile in tonnellate ⁽¹⁾
g	Grammo
gi F/S	Grammo isotopi fissili
kg	Chilogrammo
kg/br	Chilogrammo peso lordo
kg H ₂ O ₂	Chilogrammo di perossido di idrogeno
kg K ₂ O	Chilogrammo di ossido di potassio
kg KOH	Chilogrammo di idrossido di potassio (potassa caustica)
kg met. am.	Chilogrammo di metilammina
kg/net	Chilogrammo peso netto
kg/net eda	Chilogrammo, peso netto sgocciolato
kg/net mas	Chilogrammo, peso netto sulla materia secca
kg tot/alc.	Chilogrammo alcole totale
kg 90 % sdt	Chilogrammo di materia secca a 90 %
kg N	Chilogrammo di azoto
kg NaOH	Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica)
kg P ₂ O ₅	Chilogrammo di anidride fosforica (pentossido di fosforo)
kg U	Chilogrammo di uranio
1 000 kWh	1 000 chilowattora
l	Litro
l alc. 100 %	Litro di alcole puro (100 %)
hl	Ettolitro
1 000 l	1 000 litri
b/f	Bombola
m	Metro
m ²	Metro quadrato
m ³	Metro cubo
1 000 m ³	1 000 metri cubi
pa	Numero di paia
p/st	Numero dei pezzi
100 p/st	100 pezzi
1 000 p/st	1 000 pezzi
TJ	Terajoule (potere calorifero superiore)

⁽¹⁾ Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile.

ELENCO 2

Sigle di riferimento ai tipi di misure

AAPPL	Dazio applicabile con un codice addizionale (sostanze farmaceutiche)
AGX	Tassa all'esportazione
AREF	Prezzi di riferimento
DUMP, COM	Dazi antidumping e dazi compensatori
EP	Esclusione della preferenza tariffaria
K	Contingenti tariffari a dazio nullo o a dazio ridotto
LPQ	Messa in libera pratica (Limiti quantitativi)
LPR	Messa in libera pratica (Restrizioni)
LPS	Messa in libera pratica (Sorveglianza a priori)
MCE	Meccanismo complementare degli scambi
OPQ	Preferenze tariffarie per reimportazione dopo perfezionamento passivo
OPS	Sorveglianza a posteriori nell'ambito del perfezionamento passivo
P	Massimale
PRO	Proibizione di importazione
PRX	Proibizione di esportazione
QX	Autorizzazione all'esportazione (Limiti quantitativi)
REX	Restituzioni all'esportazione
RIX	Restituzioni all'esportazione di ingredienti
RX	Autorizzazione di esportazione (Restrizioni)
S	Sospensione tariffaria
SPX	Autorizzazione all'esportazione (Sorveglianza a priori)
SUR	Sorveglianza a posteriori all'importazione
SUX	Sorveglianza a posteriori all'esportazione
TC	- Senza origine: tassa di compensazione possibile - Con origine: tassa di compensazione applicabile
VU	Valore unitario

ELENCO 3

Elementi applicabili ai dazi

+ AD F/M	+ dazio addizionale sulla farina
+ AD F/M R	+ dazio addizionale ridotto sulla farina
+ AD S/Z	+ dazio addizionale sullo zucchero
+ AD S/Z R	+ dazio addizionale ridotto sullo zucchero
EA	+ elemento agricolo
EAR	+ elemento agricolo ridotto
MAX	Massimo
MIN	Minimo

ELENCO 4

Unità monetarie

Ecu
 Ecu/100 kg/net
 Ecu/100 kg/br
 Ecu/kg/net
 Ecu/m²
 Ecu/hl
 Ecu/100 m
 Ecu b/f
 Ecu p/st
 Ecu/% vol/hl
 Ecu/kg/tot/alc.
 Ecu/1 000 kg/net
 DM/1 000 kg/net

ELENCO 5

Paesi e gruppi di paesi in ordine alfabetico

I codici numerici si basano sulla geonomenclatura dell'Istituto statistico delle Comunità europee.

Le sigle dei paesi corrispondono alla norma internazionale ISO 3166 codice 2-Alpha. In taluni casi, mancando la codificazione internazionale, è stato necessario creare codici e sigle (ad esempio, per i territori occupati, le Azzorre, gli Stati ACP) e per necessità proprie della Taric (in quest'ultimo caso i codici numerici appartengono alla serie 1000).

Sigla	Codice del paese	Denominazione	Gruppo di paesi
AD	43	Andorra	
AE	647	Emirati Arabi Uniti	SPG, SPGL, GATT
AELE	1021	EFTA (CH, IS, LI, NO)	
AF	660	Afganistan	SPG, C
AG	459	Antigua e Barbuda	SPG, LOMA, SPGL, GATT
AI	446	Anguilla	SPG, SPGL, LOMB
AL	70	Albania	SPG, SPGL
AM	77	Armenia	CIS, SPGL, SPG
AN	478	Antille olandesi	LOMB, SPG, SPGL, GATT
AO	330	Angola	SPG, SPGL, LOMA, GATT
AR	528	Argentina	SPG, SPGL, GATT
AT	38	Austria	GATT, EEC
AU	800	Australia	GATT
AW	474	Aruba	SPG, SPGL, LOMB
AZ	78	Azerbaigian	CIS, SPGL, SPG
BA	93	Bosnia-Erzegovina	BCMS, SPGM
BB	469	Barbados	SPG, LOMA, SPGL, GATT
BCMS	2037	BA, HR, XJ, SI	
BD	666	Bangladesh	SPG, C, GATT
BE	2	Belgio	EEC, GATT
BF	236	Burkina Faso	SPG, C, LOMA, GATT
BG	68	Bulgaria	
BH	640	Bahrein	SPG, SPGL, GATT
BI	328	Burundi	SPG, C, LOMA, GATT
BJ	284	Benin	SPG, C, LOMA, GATT
BM	413	Bermude	SPG, SPGL
BN	703	Brunei	SPG, SPGL, LOMB, GATT
BO	516	Bolivia	SPG, GATT, C
BR	508	Brasile	SPG, SPGL, GATT
BS	453	Bahamas	SPG, SPGL, LOMA
BT	675	Bhutan	SPG, C
BU	676	Myanmar (Birmania)	SPG, C, GATT
BW	391	Botswana	SPG, C, LOMA, GATT
BY	73	Bielorussia	CIS, SPGL, SPG

Sigla	Codice del paese	Denominazione	Gruppo di paesi
BZ	421	Belize	SPG, LOMA, SPGL, GATT
C	2010	Paesi meno progrediti che beneficiano del sistema di preferenze generalizzate	
CA	404	Canada	GATT
CF	306	Repubblica Centrafricana	SPG, C, LOMA, GATT
CG	318	Congo	SPG, LOMA, SPGL, GATT
CH	39	Svizzera	AELE, GATT
CI	272	Costa d'Avorio	SPG, LOMA, SPGL, GATT
CIS	2035	Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina	SPG, SPGL
CL	512	Cile	SPG, SPGL, GATT
CM	302	Camerun	SPG, LOMA, SPGL, GATT
CN	720	Cina	SPG, SPGL
CO	480	Colombia (*)	SPG, GATT, C
CR	436	Costarica	SPG, SPGL, E, GATT
CU	448	Cuba	SPG, SPGL, GATT
CV	247	Capo Verde	SPG, C, LOMA
CY	600	Cipro	SPG, SPGL, GATT
CZ	61	Repubblica Ceca	GATT, PHC
DE	4	Germania	EEC, GATT
DJ	338	Gibuti	SPG, C, LOMA, GATT
DK	8	Danimarca	EEC, GATT
DM	460	Dominica	SPG, SPGL, LOMA, GATT
DO	456	Repubblica Dominicana	SPG, SPGL, GATT, LOMA
DZ	208	Algeria	MGB, SPG, SPGL
E	2027	CR, SV, GT, HN, NI, PA	SPG, SPGL
EC	500	Ecuador (*)	SPG, C
EE	53	Estonia	F
EEA	2012	Spazio Economico Europeo (IS, LI, NO)	
EEC	1010	CEE	GATT
EG	220	Egitto	MCH, SPG, SPGL, GATT
ER	336	Eritrea	LOMA, SPG, C
ES	11	Spagna	EEC, GATT
ET	334	Etiopia	SPG, C, LOMA
F	2032	EE, LV, LT	
FI	32	Finlandia	GATT, EEC
FJ	815	Figi	SPG, LOMA, SPGL, GATT
FK	529	Isole Falkland	SPG, LOMB, SPGL
FM	823	Stati federali della Micronesia	SPG, SPGL
FO	41	Isole Færøer	
FR	1	Francia	EEC, GATT
GA	314	Gabon	SPG, LOMA, SPGL, GATT
GATT	2500	Paesi membri del GATT	
GB	6	Regno Unito	EEC, GATT
GD	473	Grenada	SPG, LOMA, SPGL, GATT
GE	76	Georgia	CIS, SPGL, SPG
GF	496	Guyana Francese	
GH	276	Gana	SPG, LOMA, SPGL, GATT
GI	44	Gibilterra	SPG, SPGL
GL	406	Groenlandia	SPG, SPGL, LOMB
GM	252	Gambia	SPG, C, LOMA, GATT
GN	260	Guinea	SPG, C, LOMA, GATT
GP	458	Guadalupa	
GQ	310	Guinea Equatoriale	SPG, C, LOMA
GR	9	Grecia	EEC, GATT
GT	416	Guatemala	SPG, SPGL, E, GATT
GW	257	Guinea Bissau	SPG, C, LOMA, GATT
GY	488	Guyana	SPG, LOMA, SPGL, GATT
HK	740	Hong Kong	SPG, SPGL, GATT
HN	424	Honduras	SPG, SPGL, E, GATT
HR	92	Croazia	BCMS, SPGM
HT	452	Haiti	SPG, C, GATT, LOMA
HU	64	Ungheria	GATT, PHC
ID	700	Indonesia	SPG, SPGL, GATT

(*) Questo paese viene considerato come facente parte del gruppo dei paesi «C».

Sigla	Codice del paese	Denominazione	Gruppo di paesi
IE	7	Irlanda	EEC, GATT
IL	624	Israele	GATT
IN	664	India	SPG, SPGL, GATT
IO	357	Territori britannici dell'Oceano Indiano	SPG, LOMB, SPGL
IQ	612	Irak	SPG, SPGL
IR	616	Iran	SPG, SPGL
IS	24	Islanda	AELE, GATT, EEA
IT	5	Italia	EEC, GATT
JM	464	Giamaica	SPG, LOMA, SPGL, GATT
JO	628	Giordania	MCH, SPG, SPGL
JP	732	Giappone	GATT
KE	346	Kenia	SPG, LOMA, SPGL, GATT
KG	83	Kirghizistan	CIS, SPGL, SPG
KH	696	Cambogia (Campucea)	SPG, C
KI	812	Kiribati	SPG, C, LOMA
KM	375	Comore	SPG, C, LOMA
KN	449	St Kitts e Nevis	SPG, SPGL, LOMA, GATT
KP	724	Corea del Nord	
KR	728	Corea del Sud	GATT, SPG, SPGL
KW	636	Kuwait	SPG, SPGL, GATT
KY	463	Isole Cayman	SPG, LOMB, SPGL
KZ	79	Kazakistan	CIS, SPGL, SPG
LA	684	Laos	SPG, C
LB	604	Libano	MCH, SPG, SPGL
LC	465	Santa Lucia	SPG, LOMA, SPGL, GATT
LI	37	Liechtenstein	AELE, GATT
LK	669	Sri Lanka	SPG, SPGL, GATT
LOMA	1031	Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico)	
LOMAB	2090	LOMA e LOMB	
LOMB	2080	PTOM (paesi e territori d'oltremare)	
LR	268	Liberia	SPG, LOMA, C
LS	395	Lesotho	SPG, C, LOMA, GATT
LT	55	Lituania	F
LU	2	Lussemburgo	EEC, GATT
LV	54	Lettonia	F
LY	216	Libia	SPG, SPGL
MA	204	Marocco	MGB, SPG, SPGL, GATT
MCH	2110	Machrak (EG, JO, LB, SY)	
MD	74	Moldavia	CIS, SPGL, SPG
MED	1051	EG, MT, TR	
MG	370	Madagascar	SPG, LOMA, GATT, C
MGB	1054	Maghreb (DZ, MA, TN)	
MH	824	Isole Marshall	SPG, SPGL
ML	232	Mali	SPG, C, LOMA, GATT
MN	716	Mongolia	SPG, SPGL
MO	743	Macao	SPG, SPGL, GATT
MP	820	Marianne settentrionali	
MQ	462	Martinica	
MR	228	Mauritania	LOMA, SPG, C, GATT
MS	470	Montserrat	SPG, SPGL, LOMB
MT	46	Malta	GATT
MU	373	Maurizio	SPG, LOMA, SPGL, GATT
MV	667	Maldive	SPG, C, GATT
MW	386	Malawi	SPG, C, LOMA, GATT
MX	412	Messico	SPG, SPGL, GATT
MY	701	Malaysia	SPG, SPGL, GATT
MZ	366	Mozambico	SPG, C, LOMA, GATT
NA	389	Namibia	GATT, SPG, SPGL, LOMA
NC	809	Nuova Caledonia e dipendenze	SPG, LOMB, SPGL
NE	240	Niger	SPG, C, LOMA, GATT
NG	288	Nigeria	SPG, LOMA, SPGL, GATT
NI	432	Nicaragua	SPG, SPGL, GATT, E

Sigla	Codice del paese	Denominazione	Gruppo di paesi
NL	3	Paesi Bassi	EEC, GATT
NO	28	Norvegia	AELE, GATT, EEA
NP	672	Nepal	SPG, C
NR	803	Nauru	SPG, SPGL
NZ	804	Nuova Zelanda	GATT
OM	649	Oman	SPG, SPGL
PA	442	Panama	SPG, SPGL, E
PE	504	Perù ⁽¹⁾	SPG, GATT, C
PF	822	Polinesia francese	SPG, LOMB, SPGL
PG	801	Papuasiasia-Nuova Guinea	SPG, LOMA, SPGL, GATT
PH	708	Filippine	SPG, SPGL, GATT
PHC	2028	CZ, SK, HU, PL	GATT
PK	662	Pakistan	SPG, SPGL, GATT
PL	60	Polonia	GATT, PHC
PM	408	Saint-Pierre e Miquelon	LOMB, SPG, SPGL
PN	813	Pitcairn	SPG, LOMB, SPGL
PT	10	Portogallo	EEC, GATT
PW	825	Palau	SPG, SPGL
PY	520	Paraguay	SPG, SPGL, GATT
QA	644	Qatar	SPG, SPGL, GATT
RE	372	Riunione	
RO	66	Romania	GATT
RU	75	Russia	CIS, SPGL, SPG
RW	324	Ruanda	SPG, C, LOMA, GATT
SA	632	Arabia Saudita	SPG, SPGL
SB	806	Isole Salomone	SPG, LOMA, C, GATT
SC	355	Seicelle e dipendenze	SPG, LOMA, SPGL
SD	224	Sudan	SPG, C, LOMA
SE	30	Svezia	GATT, EEC
SG	706	Singapore	SPG, SPGL, GATT
SH	329	Sant'Elena e dipendenze	SPG, LOMB, SPGL
SI	91	Slovenia	BCMS, SPGM, GATT
SJ	27	Svalbard	
SK	63	Repubblica Slovacca	GATT, PHC
SL	264	Sierra Leone	SPG, C, LOMA, GATT
SM	47	San Marino	
SN	248	Senegal	SPG, LOMA, SPGL, GATT
SO	342	Somalia	SPG, C, LOMA
SPG	1030	Paesi che beneficiano del sistema di preferenze generalizzate	
SPGL	2020	SPG-Paesi del gruppo C esclusi	
SPGM	2034	BA, HR, XJ, SI	(²)
SR	492	Suriname	SPG, LOMA, SPGL, GATT
ST	311	São Tomé e Príncipe	SPG, C, LOMA
SV	428	El Salvador	SPG, SPGL, E, GATT
SY	608	Siria	MCH, SPG, SPGL
SZ	393	Swaziland	SPG, LOMA, SPGL, GATT
TC	454	Isole Turks e Caicos	SPG, LOMB, SPGL
TD	244	Ciad	SPG, C, LOMA, GATT
TG	280	Togo	SPG, C, LOMA, GATT
TH	680	Tailandia	SPG, SPGL, GATT
TJ	82	Tagikistan	CIS, SPGL, SPG
TM	80	Turkmenistan	CIS, SPGL, SPG
TN	212	Tunisia	MGB, SPG, SPGL, GATT
TO	817	Tonga	SPG, C, LOMA
TOUT	0	Tutti i paesi terzi, misure applicabili erga omnes	
TR	52	Turchia	GATT
TT	472	Trinidad e Tobago	SPG, LOMA, SPGL, GATT
TV	807	Tuvalu	SPG, LOMA, C

(¹) Questo paese viene considerato come facente parte del gruppo dei paesi «C».

(²) Solo per taluni prodotti agricoli.

Sigla	Codice del paese	Denominazione	Gruppo di paesi
TW	736	Taiwan	
TZ	352	Tanzania	SPG, C, LOMA, GATT
UA	72	Ucraina	CIS, SPGL, SPG
UG	350	Uganda	SPG, C, LOMA, GATT
US	400	Stati Uniti d'America	GATT
UY	524	Uruguay	SPG, SPGL, GATT
UZ	81	Uzbekistan	CIS, SPGL, SPG
VA	45	Città del Vaticano	
VC	467	San Vincenzo	SPG, LOMA, SPGL, GATT
VE	484	Venezuela	SPG, SPGL, GATT
VG	468	Isole Vergini britanniche	SPG, SPGL, LOMB
VI	457	Isole Vergini degli Stati Uniti	SPG, SPGL
VN	690	Vietnam	SPG, SPGL
VU	816	Vanuatu	SPG, LOMA, C
WF	811	Isole Wallis e Futuna	SPG, LOMB, SPGL
WS	819	Samoa occidentali	SPG, C, LOMA
XA	1100	Azzorre	
XB	21	Isole Canarie	
XC	22	Ceuta e Melilla	
XE	802	Oceania australiana	SPG, SPGL
XF	810	Oceania americana	SPG, SPGL
XG	814	Oceania neozelandese	SPG, SPGL
XH	890	Regioni polari	SPG, LOMB, SPGL
XI	1086	Territori occupati	
XJ	96	Repubblica Iugoslava di Macedonia	BCMS, SPGM
XM	998	Montenegro	YSM
XZ	999	Serbia	YSM
YE	653	Yemen	SPG, C
YSM	2036	Serbia e Montenegro	
YT	377	Mayotte	SPG, LOMB, SPGL
ZA	388	Sud Africa	SPG, SPGL, GATT
ZM	378	Zambia	SPG, LOMA, GATT, C
ZR	322	Zaire	SPG, LOMA, GATT, C
ZW	382	Zimbabwe	SPG, LOMA, SPGL, GATT

AVVISO

La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 98 del 1° aprile 1996 comporta le disposizioni preliminari della tariffa integrata delle Comunità europee (Taric).

Anche la Taric verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 98 A del 1° aprile 1996 in quattro volumi.

Gli abbonati alla *Gazzetta ufficiale* riceveranno gratuitamente la suddetta *Gazzetta ufficiale* nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispettare la cedola di ordinazione, in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per: 0/.). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data d'uscita della *Gazzetta* in questione.

Gli interessati che non sono abbonati possono, comunque, ordinare contro pagamento tale *Gazzetta ufficiale* presso l'ufficio di vendita competente per il loro paese o presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo, che trasmetterà l'ordine all'ufficio di vendita interessato.

CEDOLA DI ORDINAZIONE

**Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee**
Servizio vendita
2, rue Mercier
L-2985 Lussemburgo

Sono abbonato alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il numero di matricola è il seguente: 0/.

Prego inviarmi la(le) . . . copia(e) della **Gazzetta ufficiale n. C 98 A/1996** alla(e) quale(i) mi dà diritto l'abbonamento.

Ordino contro pagamento . . . **copia(e) supplementare(i)**.

Lingua(e):

Non sono abbonato alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e ordino contro pagamento . . . **copia(e)**.

Lingua(e):

Nome:

Indirizzo:

.....

Data: Firma: